

CONTRATTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DI «Servizi Specialistici di Supporto alla *Digital Transformation*»
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Edizione 2

ID 2536 – LOTTO 1

Contratto Ministero della Giustizia - Direzione generale per il Coordinamento
delle Politiche di Coesione

INDICE

1.	DEFINIZIONI	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	6
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.	EFFICACIA E DURATA	6
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	7
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	7
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE	7
8.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	8
9.	PENALI	8
10.	CORRISPETTIVI	8
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	10
13.	SUBAPPALTO.....	10
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	10
15.	FORZA MAGGIORE.....	10
16.	RESPONSABILITÀ CIVILE	10
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI.....	10
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	12
20.	FORO COMPETENTE.....	12
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12

CONTRATTO ESECUTIVO

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD
OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI «Servizi Specialistici di Supporto alla *Digital Transformation*»
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ED. 2 – ID 2536 – LOTTO N. 1 «*Strategia della
Trasformazione digitale*» (CIG: 9853648F8D)**

TRA

Ministero della Giustizia - Direzione generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione,
con sede in Roma, Via Crescenzo, n. 17/C, C.F. 96569850587, in persona della Dott.ssa De Stradis
Gabriella, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione generale per il Coordinamento
delle Politiche di Coesione, giusti i poteri allo stesso conferiti mediante d.P.C.M. 13 aprile 2023
(nel seguito, per brevità, anche “**Amministrazione**”)

E

- **KPMG Advisory S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale Euro
9.270.350,00= interamente versato, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra
indicato, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Antonio Corrado, nella sua qualità di
impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai
seguenti operatori economici mandanti:

- **Intellera Consulting S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), Via Gaetano De Castillia n. 23, capitale
sociale Euro 1.500.000,00= interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11088550964, iscritta al R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-2579632, domiciliata ai fini del presente atto
presso ove sopra indicato,

- **HSPI S.p.A.**, con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro n. 16, capitale sociale Euro 1.000.000,00=
interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Bologna: 02355801206, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bologna n. 433113, domiciliata ai
fini del presente atto presso ove sopra indicato,

- **UNGUESS S.r.l.**, con sede legale in Cremona, Via del Chiesotto n. 4, capitale sociale Euro
39.309,64= (di cui versati Euro 33.413,00), Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Cremona: 01603290196, R.E.A. di Cremona n.186443, domiciliata ai fini
del presente atto presso ove sopra indicato,

- **Easygov Solutions S.r.l.**, con sede legale in Seregno (MB), Via Comina n. 39, capitale sociale Euro
25.000,00= interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi: 03111770131, R.E.A. di Monza Brianza n. 1872203,
domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,

- **McKinsey & Company Inc. Italy**, con sede legale nello Stato del Delaware - Stati Uniti d'America,
251, Little Falls Drive City of Wilmington Stato del Delaware (USA) e sede secondaria in Milano
(Italia) Piazza Duomo n. 31, capitale sociale Euro 9721,62= interamente versato, Codice Fiscale,
Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi:
00805970159, R.E.A. n. MI-775228, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,

- **P.A. Advice S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Piazza Esedra Centro Direzionale Is. F10, capitale

sociale Euro 340.000,00=, interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07917330636, R.E.A. n. 678631, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,

- **Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via di Casal Boccone n. 188-190, capitale sociale Euro 154.899.065,00= interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 08450891000, R.E.A. di Roma n. 1094997, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,

- **TALENT GARDEN ITALIA S.r.L.**, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, capitale sociale Euro 597.500,00= interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 03249821202, R.E.A. di Milano n. MI-2001382, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,

- **Politecnico di Milano**, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 80057930150, R.E.A. di Milano n. 1809224, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma Avv. Francesca Parenti, repertorio n. 6100/1T

(nel seguito, per brevità, congiuntamente anche "**Fornitore**", "**Impresa**" o "**RTI**")

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Amministrazioni possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), "*Ai fini di cui al comma 512,*" – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – "*Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici*

e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni".

- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale, nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 14 giugno 2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-112 del 13 giugno 2023, una procedura aperta per la stipula di Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore, suddivisa in n. 8 lotti.
- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 1** della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 13 maggio 2024.
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, secondo quanto stabilito dall'Accordo Quadro stesso.
- (I) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi Allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.
- (K) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è indicato sull'ordinativo di fornitura emesso sul Portale [acquistinretepa.it](https://portale.acquistinretepa.it) per l'acquisto dei relativi servizi, che ne formalizza gli effetti.
- (L) Il CUP (Codice Unico di Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: J84F24001500001

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi Allegati;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle relative prassi e disposizioni attuative;
- d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
 - l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al Capitolato Tecnico Generale (Allegato all'Accordo Quadro), l'ordine di fornitura emesso in Piattaforma acquistinretepa;
 - *KPMG Information Protection Statement*.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore del servizio L1.S3 Disegno della Mappa dei Servizi Digitali, come riportato nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.
- 3.2 Il predetto servizio dovrà essere prestato con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Cacciapuoti Roberto e, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra Monica Iezzi.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di n. **12 mesi** dalla data di stipula, con possibilità di estensione

compatibilmente con il vincolo definito dall'Accordo Quadro, ovvero che i Contratti Esecutivi hanno una durata massima pari alla durata residua, al momento della stipula, dell'Accordo Quadro.

- 4.2 L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto Esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato:
- il seguente Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC): **Dott. Corrado Antonio**;
 - il seguente Responsabile tecnico per l'esecuzione dei servizi: **Dott. Francesco Esposito**.
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo **7.1** del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro. È obbligo del Fornitore comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione dei suddetti responsabili entro n. 7 giorni lavorativi dalla suddetta modifica.
- 5.3 È obbligo del Fornitore comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione dei suddetti responsabili entro n. 7 giorni lavorativi dalla suddetta modifica.
- 5.4 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione, eventualmente d'intesa con Consip.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro e al Piano Operativo. Le eventuali attività di passaggio di consegne dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini ivi previsti.
- 6.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.
- 6.3 Il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo, il Piano di Lavoro comprensivo dell'organizzazione progettuale e dell'indicazione dei profili professionali del GdL da impiegare, con indicazione nominativa di quelli essenziali per l'avvio immediato dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo.
- 6.4 È comunque facoltà dell'Amministrazione effettuare, anche a campione, in qualunque momento in corso di esecuzione contrattuale, verifiche in ordine all'adeguatezza del personale impiegato.
- 6.5 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo, in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere il passaggio di consegne dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

- 7.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 7.2 A titolo esemplificativo, l'Amministrazione garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 7.4 Il Fornitore provvede, ove richiesto dall'Amministrazione e/o necessario ai fini dell'esecuzione del servizio, a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione ed a segnalare, sulla base della tempistica di volta in volta concordata, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.6 L'Amministrazione, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine Contratto Esecutivo, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto di ciascun Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali descritte e regolate a livello di Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, è pari a **€ 629.975,80 (seicentoventinovemilanovecentosettantacinque/80 euro)**, IVA esclusa.

- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Offerta Economica presentata in gara dall'Impresa.
- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatta salva la revisione dei corrispettivi di cui all'art. 10, commi 35 ss., dell'Accordo Quadro cui si rinvia.
- 10.5 Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.
- 10.6 Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le previsioni di cui all'art. "Corrispettivi e Fatturazione", commi da 30 a 32, dell'Accordo Quadro.
- 10.7 Al presente Contratto Esecutivo non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
- 10.8 Laddove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, l'Amministrazione e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata da ciascun componente del RTI, in relazione alle prestazioni da ciascuno eseguite, con cadenza bimestrale, secondo le modalità richiamate nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro. In particolare, il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato dall'Amministrazione direttamente a ciascun componente del RTI, ai sensi del comma successivo.
- 11.3 I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113-bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti intestati a ciascun componente del RTI, indicati all'art. 10, comma 14, dell'Accordo Quadro. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 11.4 Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti, ad eccezione della mandante Al maviva – The Italian Innovation Company S.p.A., sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. L'operatore Al maviva – The Italian Innovation Company S.p.A. comunicherà all'Amministrazione le generalità e il codice fiscale dei suddetti soggetti delegati conformemente a quanto previsto all'art. 10, comma 16, dell'Accordo Quadro.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

13. SUBAPPALTO

13.1 Il Fornitore non prevede il ricorso al subappalto nell'ambito del presente Contratto Esecutivo.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, nell'ambito dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" di cui al presente Contratto Esecutivo.

15. FORZA MAGGIORE

15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.

15.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

15.4 Si applica quanto previsto dall'art. 30 "Forza Maggiore" dell'Accordo Quadro.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE

16.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto Esecutivo lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Consip di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto Esecutivo, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18.3 Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub-contrattenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il sub-contrattente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre

alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 28 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito, anche "**Regolamento UE**"), per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Esecutivo e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto Esecutivo, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito, anche "**Normativa in tema di trattamento dei dati personali**") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Normativa in tema di trattamento dei dati personali, anche alla luce di quanto previsto nel documento "**KPMG – Information Protection Statement**", allegato al presente Contratto Esecutivo.

- 21.3 Le finalità del trattamento sono funzionali alle progettualità in ambito di trasformazione digitale dell'Amministrazione, che saranno attivate nell'ambito del presente Contratto Esecutivo.
- 21.4 Le tipologie di dati personali trattati che potrebbero essere trattati in ragione delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo sono: i) dati comuni (ad es., dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati particolari (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
- 21.5 Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi e simili, afferenti all'espletamento delle attività di cui al presente Contratto Esecutivo.
- 21.6 I profili di cui ai punti 21.3, 21.4 e 21.5 potranno essere ulteriormente specificati dalle Parti, ove necessario, mediante apposito atto separato.
- 21.7 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto Esecutivo;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto Esecutivo, d'ora in poi "**Persone Autorizzate**"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto Esecutivo e verificare che le Persone Autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto Esecutivo:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del

Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.8 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

21.9 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "**sub-Responsabile del trattamento**") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, con cadenza trimestrale, il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

21.10 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto Esecutivo che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o sub-contraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione al subappalto.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque,

inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il Contratto Esecutivo con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della Normativa in tema di trattamento dei dati personali e/o del Contratto Esecutivo (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 21.11 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 21.12 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto Esecutivo.
- 21.14 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto della Normativa in tema di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le

misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il presente Contratto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- 21.15 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.16 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.17 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 21.18 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 21.19 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.20 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.21 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.22 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.23 Durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della Normativa in tema di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare

- nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**Ministero della Giustizia – Direzione
generale per il Coordinamento delle
Politiche di Coesione**

Direttore Generale

Dott.ssa De Stradis Gabriella

(documento firmato digitalmente)

KPMG Advisory S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Dott. Antonio Corrado

(documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 (Definizioni), Art. 3 (Oggetto del Contratto Esecutivo), Art. 4 (Efficacia e durata), Art. 5 (Gestione del Contratto Esecutivo), Art. 6 (Attivazione e dismissione dei servizi), Art. 7 (Locali messi a disposizione dall'Amministrazione), Art. 8 (Verifiche di conformità), Art. 9 (Penali), Art. 10 (Corrispettivi), Art. 11 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Garanzia dell'esatto adempimento), Art. 13 (Subappalto), Art. 14 (Risoluzione e Recesso), Art. 15 (Forza Maggiore), Art. 16 (Responsabilità civile), Art. 17 (Trasparenza dei prezzi), Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 20 (Foro competente) e Art. 21 (Trattamento dei dati personali).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

KPMG Advisory S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Dott. Antonio Corrado

(documento firmato digitalmente)